



POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

INTRODUZIONE

La società ACD Lucento intende adottare e fare propria la Policy per la tutela dei minori sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in collaborazione con la UEFA e con Terre des hommes.

La policy ribadisce e rafforza l'impegno della società ACD Lucento nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Il documento descrive, infatti, i principi fondamentali che sono alla base dell'approccio SGS e UEFA alla tutela dei minori, le azioni e gli impegni presi per implementare questo approccio.

La società ACD Lucento, si impegna ad informare e a formare su questi principi tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, ovvero tutti i membri dello staff (allenatori, dirigenti, personale di segreteria e collaboratori volontari) e tutte le famiglie dei tesserati. Verrà loro consegnato il Codice di Condotta, ovvero una linea guida, specifica per ogni ruolo svolto all'interno della società ACD Lucento, contenente i principi e le azioni da mettere in atto, secondo quanto previsto da SGS e UEFA. L'obiettivo è quello di garantire che il calcio promuova lo sviluppo, la salute e il benessere dei bambini e delle bambine, riconoscendo la possibilità, che proprio il calcio possa diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose e dannose per i minori e per questo adottando delle specifiche azioni volte a prevenire queste circostanze e a gestirle qualora si dovessero verificare.

La continua attenzione per la tutela e la salvaguardia dei minori - e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi - è quindi oggetto di ogni procedura e di ogni situazione tipica di una società sportiva: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite.

Con l'introduzione di questa policy si è cercato di fornire uno strumento completo ed esaustivo, che risponda a tutte le esigenze. Data la complessità della tematica è però possibile che vi siano delle casistiche non direttamente trattate nella policy che possono verificarsi nel corso dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e degli eventi. In tali situazioni i valori e i principi della policy dovrebbero ispirare e guidare le azioni e le decisioni assunte nell'interesse dei minori.

A.C.D. LUCENTO

SEDE E CAMPO: C.so Lombardia n° 107 - CAP 10151 TORINO - Tel e Fax 011-732909
Sito Ufficiale: www.lucentocalcio.it - e mail lucento: lucentocalcio@gmail.com

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi Società, Scuole Calcio o persone fisiche.

Articolo 2 Finalità

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico.

Articolo 3 Glossario

Abuso

Qualunque atto, che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Può consistere anche nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o nell'incapacità di agire nel modo corretto, che comporta, o rischia di arrecare un danno per il minore, arrivando a comprometterne anche lo sviluppo. Sono da ritenersi inclusi nella definizione: l'abuso fisico, emotivo/psicologico e sessuale, anche se perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (online).

Bullismo

Comportamenti offensivi e/o aggressivi, atti di prevaricazione e di sopraffazione, che un singolo individuo (detto bullo) mette in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di un soggetto considerato come debole, ansioso ed insicuro, con lo scopo di esercitare su di lui un potere o un dominio. Queste azioni violente possono essere di tipo fisico o verbale e possono essere rivolte direttamente alla vittima (es: percussioni fisiche, insulti, minacce), oppure possono essere commesse per danneggiare la vittima nelle sue relazioni con gli altri, nella sua socialità (es: diffusione di notizie false e calunnie). In tutti i casi, queste situazioni, che possono essere compiute anche in gruppo verso uno o più soggetti, creano nella vittima una condizione di disagio, insicurezza, paura, ma anche esclusione o isolamento da parte del gruppo.

Cyberbullismo

E' la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo e avviene attraverso la pubblicazione e la diffusione di insulti o di messaggi, foto e video personali che pongono la vittima in una condizione di imbarazzo e di vergogna, che lo portano all'isolamento sociale, arrivando persino a causargli varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come tentativi di suicidio.

Emotivo

Maltrattamento emotivo reiterato e tale da causare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino, attraverso aggressioni e violenze verbali o pressioni psicologiche. Può includere il tentativo di trasmettere e generare una sensazione di inutilità, di non essere amati, di essere inadeguati o apprezzati soltanto in quanto utili a soddisfare le esigenze di un soggetto terzo. Può influire anche sullo sviluppo generando, nel corso delle età, frequenti status di paura o sensazione di costante pericolo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso, ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

Negligenza

Trascurare in modo persistente e sistematico i bisogni fisici o psicologici del minore e il loro adeguato soddisfacimento. Può avere conseguenze fisiche ed emotive condizionando soprattutto lo sviluppo psicologico e cognitivo.

Fisico

Danno fisico inflitto ad un minore. Rientrano in questa casistica ma non la esauriscono le azioni volte a: percuotere, colpire, scuotere, lanciare, scottare, soffocare. Viene causato un danno fisico anche quando un genitore o un tutore simulano dei sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni o deliberatamente li causano ai danni del minore di cui sono tenuti a prendersi cura.

Sessuale

Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un minore in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori. L'abuso sessuale ricomprende tutti gli atti riguardanti attività sessuale con minorenni (con riferimento alle soglie d'età previste dall'art. 609 codice penale), lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la corruzione di minorenni, l'adescamento di minori in internet. Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale, consistente nel comportamento di chi percepisce danaro o altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati.

Bambini/Ragazzi

Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente; quindi, la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

Delegato Per La Tutela Dei Minori

Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

Danno

Azione o omissione che compromette la sicurezza ed il benessere di un soggetto.

Operatore

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo-gestionale.

Protezione

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

Controlli parametro

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello status quo al fine dell'implementazione della policy.

Salvaguardia/tutela

Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo, in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi.

SGS

Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.

L'APPROCCIO SGS ALLA TUTELA DEI MINORI

Cinque obiettivi

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

Di seguito i cinque obiettivi:

OBIETTIVO 1: Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 2: Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.

OBIETTIVO 3: Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.

OBIETTIVO 4: Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.

OBIETTIVO 5: Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia di iniziative e strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

GOAL 1

1.1 Responsabilità

- 1.1.1 La tutela dei minori è responsabilità di tutti. L'oggetto della presente Policy mira a promuovere, nell'interesse superiore dei minori, la creazione di un ambiente che li supporti, tuteli e protegga.
- 1.1.2 Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi SGS, siano essi collaboratori federali o tesserati per società affiliate, o genitori, devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere di bambini e ragazzi e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa policy.
- 1.1.3 Posta la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori, FIGC e SGS incoraggeranno e supporteranno in modo attivo le Società affiliate nello sviluppo di procedure e nella definizione di un'organizzazione interna basate sul contenuto della policy.
- 1.1.4 La società ACD Lucento, per promuovere e assicurare ai propri tesserati una crescita serena ed uno sviluppo sano, sia come individui che come sportivi, si impegna a nominare il Delegato alla Tutela Minori, a formare tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività societarie e degli eventi FIGC SGS in merito alla disciplina della Tutela Minori e ad introdurre uno sportello psicologico, gestito da una professionista federale, aperto a tutti i bambini e i ragazzi che ne abbiano bisogno.

1.2 Definizione di "tutela dei minori"

- 1.2.1 Ai fini della policy la "tutela dei minori" è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività SGS.
- 1.2.2 La tutela dei minori intesa come insieme di azioni di sensibilizzazione e di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno, azioni di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione ad ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto. Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

1.3 Cosa si intende per "danno" e "abuso"?

- 1.3.1 Tutti i soggetti menzionati al punto 1.1.2 devono essere consapevoli del fatto che gli abusi, i danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.
- 1.3.2 Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.
- 1.3.3 Per abuso si intende qualunque atto che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di uno sviluppo salutare e sicuro verso l'età adulta.
- 1.3.4 I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto o da minori.
- 1.3.5 L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale, può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.
- 1.3.6 Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità - ad esempio perché capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

1.4 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

- 1.4.1 Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.
- 1.4.2 **LESIONI FISICHE:** ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria, talvolta, può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e delle abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.

- 1.4.3 **PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE:** la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre calciatori e calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.
- 1.4.4 **CURA DELLA PERSONA:** spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.
- 1.4.5 **TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI:** i viaggi e le trasferte che prevedono il pernottamento presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.
- 1.4.6 **OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI:** le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso. Tutti gli operatori non devono instaurare relazioni con i minori che possano essere in qualche modo considerate di maltrattamento, sfruttamento o di abuso di qualunque tipo.
- 1.5 Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali:** la presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere attuate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.
- 1.6 Azioni extra-calcistiche:** la presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività FIGC-SGS direttamente organizzate dal Settore o portate avanti dalle Società affiliate. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.
- 1.7 Principi chiave alla base della policy**
- 1.7.1 Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.
- 1.7.2 Tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
- 1.7.3 Tutte le azioni attuate nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.
- 1.7.4 Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.
- 1.7.5 Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (come, ad esempio, quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.
- 1.7.6 Trasparenza, apertura, formazione ed informazione sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari,

gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati. Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. La società ACD Lucento è costantemente impegnata a garantire che ciò avvenga, attraverso l'utilizzo di Codici di Condotta e momenti di confronto tra le parti per migliorare le procedure e le azioni volte a tutelare i minori. Se necessario, devono essere poste in essere misure di tutela che comprendano anche il rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.

- 1.7.7 La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.
- 1.7.8 È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).
- 1.7.9 Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

GOAL 2

2.1 Adozione della policy

- 2.1.1 Il Settore Giovanile e Scolastico, come settore preposto all'organizzazione delle attività dedicate a bambini e ragazzi e quindi come soggetto che deve occuparsi anche della loro tutela, e la società ACD Lucento ha adottato questa policy congiuntamente ad altri strumenti, quali linee guida codici di condotta.

2.2. Identificazione dei Delegato per la tutela dei minori

SGS designerà un Delegato per la tutela dei minori a livello nazionale per garantire il rispetto della policy e delle indicazioni in essa contenute. Delegati regionali per la tutela dei minori saranno individuati presso tutti i Coordinamenti Regionali SGS. Questi soggetti opereranno a stretto contatto con le Società affiliate e con eventuali soggetti terzi coinvolti (agenzie, associazioni, enti...)

- 2.2.1 Tutte le Società affiliate saranno incoraggiate a designare un proprio Delegato interno per la tutela dei minori che funga da raccordo con la struttura regionale e nazionale e che rappresenti il primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche.
 - 2.2.2 La società ACD Lucento ha designato il Sig. Giorgio Macrì come proprio Delegato e lo ha reso noto a tutti i componenti della medesima società. I contatti del Delegato sono i seguenti, e-mail: macri.g74@gmail.com - cell: 3481474339
- 2.2.3 Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.
- 2.2.4 Si raccomanda di affidare il ruolo di Delegato a soggetti debitamente formati sui temi della tutela e della protezione dei minori, tenendo conto delle abilità, delle competenze acquisite nel settore giovanile, delle esperienze maturate e della personale attitudine. Per quanto riguarda le Società affiliate, il ruolo può essere assunto da chiunque sia nelle condizioni di svolgerlo in maniera efficiente ed efficace, dati i rapporti con gli operatori sportivi e con i giovani atleti.

2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

- 2.3.1 Verranno introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli Staff delle Società affiliate, più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.
- 2.3.2 Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento [Vedi linee guida per le selezioni sicure].
- 2.3.3 Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter si concluderà con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto.
- 2.3.4 La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezionestessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

2.4 Codici di condotta

- 2.4.1 A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicati dei chiari Codici di Condotta che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.
- 2.4.2 Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta.
- 2.4.3 SGS incoraggia le Società affiliate ad adottare e sottoscrivere i codici di condotta quale strumento per la tutela dei minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito.
- 2.4.4 Tutte le violazioni dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato). Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.
- 2.4.5 In caso di segnalazione di sospettata violazione del codice di condotta, l'accertamento dei fatti dovrà essere condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.
- 2.4.6 Come soggetto impegnato in prima linea nella tutela dei minori, FIGC/SGS adopererà tutte le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione dei codici di condotta da parte dei collaboratori SGS. Qualora dovessero verificarsi delle violazioni verranno intraprese le azioni per la cessazione delle stesse e la sanzione dei soggetti responsabili. Allo stesso modo SGS supporterà le società nella corretta applicazione dei codici.
- 2.4.7 In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.
- 2.4.8 I codici di condotta potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
- 2.4.9 Le sanzioni comminate in caso di violazioni di codici di condotta si aggiungono a eventuali sanzioni comminate alle autorità competenti, qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

- 2.5.1 In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.
- 2.5.2 Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.
- 2.5.3 SGS raccomanda i seguenti rapporti adulto/minore: 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni, 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni, 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni e 1 adulto per 3 bambini di età pari o inferiore a 4 anni.
- 2.5.4 Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.
- 2.5.5 In caso di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.
- 2.5.6 I bambini e i ragazzi non dovrebbero ricevere cure personali (es assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività deve essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.
- 2.5.7 Spogliatoi, docce, ecc. devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi. È vietato quindi l'accesso agli spogliatoi da parte dei genitori. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree devono essere definite e condivise.
- 2.5.9 In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.
- 2.5.10 Devono essere stabilite delle chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o comparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.
- 2.5.11 Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

2.6 Visitatori, spettatori, famiglie e accompagnatori

- 2.6.1 SGS così come tutte le Società affiliate si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.
- 2.6.2 Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione), sia durante le manifestazioni che gli allenamenti, non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi e non è mai consentito accedere alle aree dello staff ed è sempre necessaria la presenza di un

supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore o per eventuali esigenze debitamente segnalate alla società e ai preposti e autorizzate.

- 2.6.3 La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.
- 2.6.4 In occasione di manifestazioni, eventi o progetti federali o organizzati dalla società, i visitatori, gli spettatori e gli accompagnatori si impegnano a promuovere la tutela dei diritti dei minori, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici.
- 2.6.5 Tutti i soggetti esterni coinvolti, siano essi visitatori, che spettatori o accompagnatori, si impegnano a contrastare ogni forma di discriminazione, razzismo, omofobia, di qualsiasi natura, sia per origine etnica, nazionale, sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, orientamento sessuale e si impegnano a promuovere e a mettere in atto ogni iniziativa volta ad agevolare l'inclusione in ambito sportivo e sociale.
- 2.6.6 Tutti i soggetti esterni coinvolti, siano essi visitatori, che spettatori o accompagnatori, sia durante le partite che gli allenamenti, si impegnano a non adottare comportamenti che possano interferire con le indicazioni tecniche degli allenatori onde evitare di creare confusione nei calciatori e nelle calciatrici e di ledere allo sviluppo di una sana relazione tra atleta e istruttore oltre che sull'autostima e sulla sicurezza dell'atleta stesso.

2.7 Materiale video/fotografico e sicurezza online

- 2.7.1 In caso di minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto. Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise. In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.
- 2.7.2 Deve essere effettuata una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.
- 2.7.3 SGS fornirà indicazioni sull'uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media, ecc.) in relazione alla tutela dei minori e all'attuazione della policy.
- 2.7.4 Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento attività o eventi SGS deve essere garantita l'impossibilità di accesso a materiale non idoneo o offensivo. Siti internet che promuovano l'abuso su minori o che contengano immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti da SGS o dalle Società Affiliate e utilizzati dagli operatori sportivi.
- 2.7.5 Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

2.8 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

- 2.8.1 Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.
- 2.8.2 Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

GOAL 3

3.1 Sensibilizzazione e formazione

- 3.1.1 Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività SGS come operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli staff delle Società affiliate, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici di condotta o di abuso.
- 3.1.2 SGS realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori (sia online che offline) a sostegno degli operatori sportivi e delle Società affiliate. Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva e il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e continui fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.
- 3.1.2 A seconda del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte nell'ambito delle attività SGS potranno essere forniti materiali e contenuti formativi *ad hoc*.
- 3.1.3 SGS provvederà al continuo aggiornamento dei materiali e dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità differente e la società ACD Lucento si impegna a recepirli e ad adottarli prontamente.
- 3.1.4 Parallelamente all'impegno del Settore Giovanile e Scolastico nel fornire assistenza e formazione circa gli argomenti trattati nella policy, tutti gli adulti hanno il diritto e il dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. I delegati per la tutela dei minori sono il primo punto di contatto per tali richieste.

3.2 Valutazione dei rischi

- 3.2.1 La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.
- 3.2.2 La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività.
- 3.2.3 Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.
- 3.2.4 Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

- 3.3.1 È necessario stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione dei codici di condotta o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.
- 3.3.2 Uno schema che illustri l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori sia esso locale o nazionale.
- 3.3.3 Lo schema che illustra l'iter di gestione, con le relative procedure e i soggetti incaricati dovrà

A.C.D. LUCENTO

SEDE E CAMPO: C.so Lombardia n° 107 - CAP 10151 TORINO - Tel e Fax 011-732909
Sito Ufficiale: www.lucentocalcio.it - e mail lucento: lucentocalcio@gmail.com

essere discusso con eventuali soggetti terzi (istituzioni, associazioni ecc.) per le quali possa configurarsi una possibile implicazione nella gestione delle segnalazioni (es. forze dell'ordine).

- 3.3.4 La piattaforma realizzata da FIGC consentirà di effettuare delle segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima. Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente a SGS.
- 3.3.5 SGS garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.
- 3.3.6 Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.
- 3.3.7 Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.
- 3.3.8 Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy.
- 3.3.9 Per qualsiasi segnalazione inerente alla tutela minori si può contattare il Delegato alla Tutela Minori tramite la seguente e-mail: macri.g74@gmail.com e/o inviare la comunicazione in busta chiusa mediante spedizione ordinaria o tramite raccomandata alla società al seguente indirizzo: ACD Lucento, corso Lombardia n° 107 cap 10151 Torino indicando come destinatario il Delegato alla Tutela Minori.
- 3.3.10 In caso di abusi è possibile formalizzare segnalazioni tramite la piattaforma adottata da FIGC sul sito <https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/>

GOAL 4

4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

- 4.1.1 È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.
- 4.1.2 I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/agenzie.
- 4.1.3 I delegati per la tutela dei minori sono tenuti a proseguire la loro formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

4.2 Segnalazioni e misure di follow-up

- 4.2.1 Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate da SGS nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.
- 4.2.2 Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.
- 4.2.3 I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

GOAL 5

- 5.1. La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e dei codici di condotta resta in capo a FIGC-SGS.
- 5.1.2 Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della policy e dei codici di condotta e della relativa attuazione sul territorio.
- 5.1.3 Sulla base di tale valutazione, dovrebbe essere sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate per il modello.
- 5.1.4 La presente policy per la tutela dei minori è un documento "vivo" e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
- 5.1.5 Periodicamente SGS può chiedere una valutazione esterna circa l'attuazione della policy e delle relative procedure.

DISPOSIZIONI FINALI

Questa policy viene adottata da FIGC-SGS e da ACD Lucento in data 24/10/2020 ed entra in vigore lo stesso giorno. SGS e ACD Lucento potranno adottare linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l'attuazione della presente policy.

Per domande relative a questa policy, si prega di contattare i referenti SGS tutelaminori@figc.it e il Delegato alla Tutela Minori della società ACD Lucento macri.g74@gmail.com

Documento aggiornato al 02.10.2023